

Serie Ordinaria n. 41 - Lunedì 10 ottobre 2016

**D.g.r. 3 ottobre 2016 - n. X/5651****Requisiti di accesso all'esame di abilitazione per la professione di accompagnatore turistico ai sensi della l.r. 27/2015 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e valorizzazione dei profili professionali regionali**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Considerato che l'articolo 49 della l.r. 27/15 individua l'attività di accompagnatore turistico come figura caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti;

Visto l'articolo 50 comma 3 della l.r. n. 27/2015 in base al quale la Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 11, comma, 1, lett. a) il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di III livello EQF, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello EQF;
- l'art. 14, commi 1 e 2 i quali prevedono che il diritto dovere all'istruzione e formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

Richiamato inoltre l'art 27 comma 2 del d.lgs. n. 226/2005 che prevede la possibilità di attivare percorsi di istruzione e formazione professionale a condizione di garantire quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento a un quadro di figure nazionali articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali;

Atteso che Regione Lombardia nell'ambito dei percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione Formazione Professionale, ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, ha inserito nel proprio Repertorio dell'offerta formativa il percorso quadriennale di «Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza» al termine del quale viene rilasciato un Diploma professionale di tecnico di quarto livello EQF spendibile su tutto il territorio nazionale;

Considerato che lo standard professionale del «Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza» è articolato in una serie di competenze, conoscenze e abilità che sono riconducibili all'attività dell'accompagnatore turistico prevista dall'art 49, comma 3 della legge regionale n. 27/2015;

Ritenuto che, il profilo sopra richiamato di «Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza» garantisce per le materie ed il numero di ore una adeguata preparazione degli studenti al fine di poter accedere alle sessioni di esame per l'accesso alla professione di accompagnatore turistico, unitamente ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto;

Considerato di rimandare a successivi provvedimenti gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 50 della l.r. 27/2015 connessi all'individuazione per ciascuna professione delle competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'accesso agli esami abilitanti alla professione di accompagnatore turistico sia ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto sia a quelli in possesso di diploma professionale di «Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza» rilasciato al termine del relativo percorso qua-

driennale di Istruzione e Formazione Professionale che fornisce una adeguata preparazione in linea con le attività esercitate dall'accompagnatore turistico di cui all'art 49 comma 3 della legge regionale n. 27/2015;

2. di rimandare a successivi provvedimenti gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 50 della l.r. 27/2015.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi